

COMUNE DI CHIESANUOVA

10080 – Via Cresto n. 13

Provincia di Torino

Tel. N° 0124 / 666.014

Fax n° 0124 / 652.371

Prot.1465

ORDINANZA N.2/ 2014

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54, c. 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. - **Taglio di vegetazione – rami, arbusti, alberi lungo le strade comunali e le strade vicinali ad uso pubblico e rimozione del materiale legnoso.**

IL SINDACO

Rilevato che ai bordi delle strade comunali e delle strade vicinali ad uso pubblico del territorio è presente un'abbondante sviluppo di piante, siepi, vegetazione in genere e si trovano anche molti alberi deperienti e/o pericolanti;

Rilevato che la presenza dei suddetti, radicati in prossimità del ciglio delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico con rami aggettanti sulla sede viabile può rappresentare, in caso di eventi atmosferici fortuiti, un grave pericolo per la viabilità;

Ritenuto dover provvedere all'eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute di rami o parti di essi, ed al fine di tutelare l'incolumità pubblica, nonché per evidenti ragioni di sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., relativi alle competenze ed attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 05 agosto 2008;
- l'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., relativo alla comunicazione di avvio del procedimento;
- il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che, per la particolare urgenza di procedere, non viene data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai rispettivi proprietari dell'immobile;

Ritenuto:

- sussistere i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire il pericolo per la tutela dell'incolumità pubblica;
- dover procedere ad intimare ai proprietari di attuare immediatamente le misure necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali e le strade vicinali ad uso pubblico nel Comune di Chiesanuova su cui si trova la vegetazione, latitanti il sedime viario delle strade comunali e delle strade vicinali ad uso pubblico, di procedere **entro sessanta giorni** dalla data della presente Ordinanza, **al taglio e alla rimozione** di rami, cespugli o alberi o porzioni di essi latitanti il sedime viario, che possano costituire rischi o pericoli per la pubblica e privata incolumità.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., qualora i soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza, non ottemperino agli ordini impartiti, si potrà provvedere d'ufficio a spese degli

interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso, ai sensi dell'art. 650 del c.p.p.

che in caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione:

- la sanzione amministrativa prevista all'art. 7-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
- la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, 3^a e 4^a comma, dell'art.29 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e s.m.ii.

che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di vegetazione – rami, arbusti, alberi o parti di essi - il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

che il Responsabile del procedimento è ROVETTO Silvia Evelyn, a cui ci si potrà rivolgere, per ogni eventuale richiesta di informazioni o di accesso agli atti, presso gli Uffici comunali durante l'orario di ricevimento al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

che, ai sensi dell'art. 3, 4^a comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

DISPONE

- La pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line;
- L'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- La trasmissione della presente all'Ufficio di Polizia municipale.

CHIESANUOVA, lì 16 ottobre 2014

IL SINDACO
(in originale f.to *Giovanni GIACHINO*)

Art. 29. Piantagioni e siepi.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 29. Piantagioni e siepi.

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

